



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Oggetto

MARIA	ACIERNO	Presidente
ROSARIO	CAIAZZO	Consigliere-Rel.
LAURA	SCALIA	Consigliere
ALBERTO	PAZZI	Consigliere
ELEONORA	REGGIANI	Consigliere

Diritto di cronaca;
pubblicazione;
Garante pe la
protezione dei dati
personali. Limiti.
Ud. 28/05/2026 CC
CC
R.G.N. 21207/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21207/2025 proposto da:

██████████ spa, in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to ██████████, per procura speciale in atti;

-ricorrente -

-contro-

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PESONALI E DELLA PRIVACY, in persona del legale rappres. p.t, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 6089/2025 emessa dal Tribunale di Milano, pubblicata il 21.7.2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.



RILEVATO CHE

██████████ spa proponeva opposizione avverso il provvedimento adottato in data 14 novembre 2024 dal Garante per la protezione dei dati personali e della privacy, che aveva ad essa ingiunto, ai sensi degli artt. 166, co. 7, del codice (in materia di protezione dei dati personali) e 18 della legge n. 689/1981), di pagare la somma di euro 15.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal combinato disposto degli artt. 2-*quater*, 166, co. 2, del codice cit. e 83, parr. 3 e 5, del regolamento UE 2016/679 (GDPR), per le violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c) GDPR, 137 co. 3 codice e 6 delle "regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" adottate con regolamento del Garante per la protezione dei dati personali (in GU n. 3 del 4.1.2019), ravvisate nella pubblicazione in data 18.8.2023, sulla testata giornalistica *online* ██████████ edita dalla ricorrente ██████████ di un articolo intitolato "*La confessione dello stupro di gruppo via ██████████ 'Mi sono schifiato, eravamo 100 cani su una gatta'*", nel quale erano stati riportati numerosi messaggi tratti da *chat* tra gli autori di un episodio di violenza sessuale di gruppo su una ragazza diciannovenne, avvenuto al ██████████ di ██████████

Con sentenza del 21.7.2025 il Tribunale rigettava l'opposizione, osservando che: se è vero che il provvedimento impugnato non enunciava specificatamente i passaggi dell'articolo sanzionato ritenuti dall'Autorità Garante violativi della disciplina in materia di protezione dei dati personali-che dispone il contemperamento del diritto alla riservatezza con la libertà di stampa- era però altresì vero che detto provvedimento si riferiva espressamente all'articolo del 18.8.2023 e che di questo censurava il contenuto nella sua interezza; del resto,



come si ricavava dalla lettura delle difese dell'opponente, [REDACTED] aveva ben compreso quanto era oggetto di contestazione, articolando argomentazioni pertinenti in base alle quali ha potuto sostenere che "nessuna delle violazioni evidenziate dal Garante" era stata posta in essere da [REDACTED] con la pubblicazione dell'articolo del 18 agosto 2023; ciò detto, la pubblicazione dell'articolo di cui trattasi era pertanto suscettibile della congrua pena pecuniaria di € 15.000,00; occorre tenere conto che secondo il disposto dell'art. 137, co. 3, del codice in questione, in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per finalità giornalistiche, restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali, e, in particolare, tra tali limiti, quello che impone l'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico; erano inoltre da considerare le regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, adottate dal Garante per la protezione dei dati personali in ottemperanza al disposto dell'art. 139 del codice (in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4.1.2019), volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa (art. 1 co. 1 Reg. deontologiche e art. 85 co. 1 GDPR2); tali regole, all'art. 6, rubricato "Essenzialità dell'informazione", dispongono che *"La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti"*; il successivo art. 8 (anch'esso richiamato dal provvedimento sanzionatorio impugnato), rubricato "Tutela della dignità delle persone", soggiunge che, *"salva*



l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia"; nella fattispecie l'articolo pubblicato il 18.8.2023 sulla testata giornalistica online [REDACTED] anche al fine di evitare di trascrivere e di rinnovare l'eco delle scellerate affermazioni dei sospetti rei, riportando il contenuto di messaggi che gli indagati quali autori della violenza avevano inviato via [REDACTED] nonché il contenuto di comunicazioni intercettate dai Carabinieri, forniva dettagli osceni, del tutto inessenziali alla descrizione dell'accaduto, facendo emergere un ritratto della vittima delineato esclusivamente dai racconti autocompiaciuti di coloro che si affermavano protagonisti della violenza, e dai commenti da questi brutalmente espressi; in tal modo l'articolo di cui trattasi aveva certamente travalicato, non di poco, quanto necessario a fini di informazione in ordine al fatto di cronaca; per il suo contenuto oggettivo, esso aveva indubitabilmente conseguito il solo risultato (forse al di là dell'intenzione della redattrice dell'articolo) di ledere la dignità della persona che aveva patito la violenza (in violazione della regola di cui all'art. 8 sopra citato); quanto il lettore può trarre dal pezzo giornalistico non aggiungeva nulla ai termini essenziali della notizia già pubblicata dalla stampa nazionale nei giorni precedenti; esso, scevro di un vero approfondimento di tipo antro-po-socio-psicologico, risultava idoneo esclusivamente a solleticare pensieri e sentimenti perversamente pruriginosi, o *pruderie*, o, nel migliore dei casi, un sentimento di pietà per la sciagurata vittima; nell'un caso o nell'altro, la finalità informativa appariva ridotta a ben poca cosa, mentre assai maggiore risultava la lesione pubblicamente e oggettivamente arrecata alla



dignità della persona che dovette subire l'assalto del gruppo di violentatori (autodefinitisi "cani"), dileggiata dagli stessi stupratori ed esposta al pubblico ludibrio dall'articolo *de quo*; l'opponente si era difeso dall'incolpazione sottolineando che il pezzo giornalistico non conteneva il nome della vittima, né altro dato personale; ma come osservato dal Garante, infatti, la persona cui si faceva riferimento nell'articolo era, nell'immediatezza dei fatti, certamente identificabile quantomeno da parte della cerchia dei suoi parenti, amici e conoscenti, oltre che da parte delle cerchie dei numerosi indagati per quel reato, che aveva avuto notevole eco sugli organi di stampa nazionale; quanto alla circostanza allegata da ██████ che, tempo dopo la pubblicazione dell'articolo di cui trattasi, la giovanissima vittima aveva ritenuto di esporsi pubblicamente sui *social network* e si sia palesata rilasciando alcune interviste televisive, essa non solo per considerazione attinente al piano diacronico, non elideva né diminuiva in alcun modo l'illiceità del trattamento del dato, effettuato dall'opponente per finalità giornalistica, ma oltrepassando i limiti dell'essenzialità dell'informazione e del rispetto della dignità della persona; infine, l'eccezione di illegittimità costituzionale delle norme violate da ██████ (artt. 137 e 139 del codice) appariva manifestamente infondata, non essendo ravvisabile alcun contrasto della normativa, integrata dal summenzionato regolamento deontologico (in G.U. n. 3 del 4.1.2019), con gli artt. 3, 11, 21 e 117 co. 1 Cost.

██████ ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con quattro motivi, illustrati da memoria. Il Garante per la protezione dei dati personali e della privacy resiste con controricorso, illustrato da memoria.



RITENUTO CHE

Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 del regolamento 2016/679 (GDPR) e 26 dei *considerando* introduttivi di tale regolamento, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale adottato un parametro giuridico erroneo per valutare se la ragazza vittima del reato, non identificata con dati personali, fosse o meno "identificabile" in base al testo dell'articolo pubblicato.

Al riguardo, la società ricorrente assume che: anche il *considerando* 26 del GDPR, che del predetto art. 4 costituisce una chiave privilegiata di interpretazione, è chiarissimo nell'affermare che i principi di protezione dei dati si applicano se c'è una persona fisica identificata o identificabile; il senso delle norme in materia, col loro riferimento all'identificabilità, è anche quello di consentire al titolare del trattamento, o comunque a chi intende trattare dati, di comprendere *ex ante* se dalla divulgazione che si intende eseguire possa discendere o meno un riconoscimento della vittima, e nel far questo, chi intende procedere a detta divulgazione di certo non può che far riferimento ai mezzi dei quali ordinariamente il pubblico -o, se si vuole e in un'ottica cautelativa, il pubblico più attento- può disporre, per identificare direttamente o anche indirettamente l'interessato i cui dati sono diffusi; solo in tal modo, difatti, è possibile per l'organo di informazione adottare le cautele necessarie per prevenire l'identificazione; non può avere, di contro rilievo, l'accidentale possibilità, per singoli soggetti e in conseguenza di rapporti peculiari con l'interessato, di identificarlo, trattandosi di un evento che non è in alcun modo prevedibile *ex ante* da parte di chi si accinge, per esigenze di informazione, a pubblicare un qualsiasi scritto che intenda riferire fatti di cronaca dove è coinvolta una persona; pertanto, il



Tribunale avrebbe dovuto, allora, far riferimento per valutare l'identificabilità rilevante ai sensi delle citate norme, o al pubblico o almeno ad una sua parte differenziata, non già a indeterminate e ristrette "cerchie" composte da ipotetici "*parenti, amici e conoscenti*" o dai "*numerosi indagati per quel reato*."

Il secondo motivo deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 132 c.p.c., per inesistenza di reale motivazione e/o motivazione apparente in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per non aver il Tribunale indicato quali passaggi dell'articolo avrebbero superato il limite dell'essenzialità dell'informazione, poiché il Garante si era limitato ad asserire che "alcuni passaggi" sarebbero eccessivamente dettagliati – mentre altri avrebbero rispettato il canone dell'essenzialità – senza individuare né quali informazioni non rispetterebbero – almeno in astratto – il principio di essenzialità, né quale sia il criterio per scriminare, nel caso di specie, gli uni dagli altri, non avendo ritenuto di specificare in quali delle trascrizioni delle intercettazioni e dei messaggi pubblicati si dovesse ravvisare una violazione del limite dell'essenzialità.

Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 137 codice Privacy e 6 e 8 delle "regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 29 novembre 2018 (in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2019), in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per non aver il Tribunale dato rilievo alla finalità dell'articolo, considerandone solo gli effetti in ordine al citato limite dell'essenzialità, sopprimendo l'elemento soggettivo dello scopo perseguito dallo scritto con riguardo alla rilevanza sociale ravvisata dal suo autore avente pari valenza dell'essenzialità, nel



prisma del ruolo non recessivo del diritto all'informazione rispetto a quello alla *privacy*.

Il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 137 codice *privacy* e 6 e 8 delle "regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 29 novembre 2018 (in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2019), con riguardo al combinato disposto degli artt. 117 Cost. e 10 CEDU, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non aver il Tribunale adottato una lettura convenzionalmente orientata delle predette norme e per non aver sollevato questione di legittimità costituzionale.

Al riguardo, la ricorrente assume che: la normativa in questione (e in particolare l'art. 137, comma III, citato e gli artt. 6 e 8 delle regole deontologiche che rispetto al primo dovrebbero esser norme di dettaglio e invece sono parimenti generiche) non sarebbe compatibile con l'art. 10 CEDU in quanto tali norme certamente non rispettano quella necessità che la base giuridica (unica che può consentire agli ordinamenti statali l'ingerenza preclusa dall'art. 10 CEDU) sia precisa, e in linea con i dettami segnalati dalla Corte EDU: in quanto non definiscono *ex ante* "la portata e le modalità dell'esercizio del diritto del ricorrente alla libertà di espressione", mentre, per l'art. 10 della Convenzione, questo deve avvenire "con sufficiente chiarezza per consentirgli di godere del grado di protezione richiesto dallo Stato di diritto in una società democratica"; perciò non solo la sentenza impugnata era frutto di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto per aver di fatto "soppresso" il rilievo che il combinato disposto delle tre norme predette dà alla finalità dell'autore della pubblicazione ed alla sua valutazione soggettiva sulla rilevanza sociale, ma essa ha dato esclusivo peso ad una delimitazione -quella derivante dal



concetto di essenzialità dell'informazione- che da sola non ha neppure una base normativa specifica, e se dilatato sino al punto cui si è spinto il Tribunale di Milano inevitabilmente confliggerebbe, per la sua indeterminatezza, con l'art. 10 della Convenzione CEDU, con il conseguente pericolo di creare un "effetto dissuasivo" per chi opera nel settore dell'informazione e per chiunque voglia esercitare il diritto di cronaca.

Il primo motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha rilevato che *"la persona cui si faceva riferimento nell'articolo era, nell'immediatezza dei fatti, certamente identificabile quantomeno da parte della cerchia dei suoi parenti, amici e conoscenti, oltre che da parte delle cerchie dei numerosi indagati per quel reato, che aveva avuto notevole eco sugli organi di stampa nazionale; quanto alla circostanza allegata da [REDACTED] che, tempo dopo la pubblicazione dell'articolo di cui trattasi, la giovanissima vittima abbia ritenuto di esporsi pubblicamente sui social network e si sia palesata rilasciando alcune interviste televisive, essa, non solo per considerazione attinente al piano diacronico, non elide né diminuisce in alcun modo l'illiceità del trattamento del dato, effettuato dall'opponente per finalità giornalistica ma oltrepassando i limiti.."*

Orbene, la doglianza è diretta a suscitare un diverso apprezzamento dei fatti circa la questione dell'identificabilità della vittima delle condotte violente oggetto dell'articolo pubblicato. Quanto alla critica relativa alla determinazione dell'ambito dei destinatari della pubblicazione, essa sarebbe anche infondata in quanto la tutela dei dati personali apprestata dalle norme in questione non può riguardare un ambito predefinito di possibili fruitori del servizio giornalistico, potendo venire in rilievo anche una cerchia circoscritta di utenti (come correttamente evidenziato dal Tribunale).



Il secondo motivo è inammissibile, poiché fondato sul vizio di motivazione del tutto insussistente, avendo il Tribunale ben evidenziato i vari punti dell'articolo oltrepassanti il limite dell'essenzialità dell'informazione.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile.

In tema di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 1996 (applicabile *ratione temporis*), con riferimento all'attività giornalistica, stabilisce il principio della libertà del trattamento, nell'osservanza del codice deontologico adottato con provvedimento del Garante del 29 luglio 1998 (e pubblicato nella GU del 3 agosto 1998, n. 179) in ossequio al diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, ma anche al suo contemperamento con il canone dell'essenzialità dell'informazione. Il rispetto delle previsioni deontologiche è dunque condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali, ex art. 20 D.lgs. n. 467 del 2001 e 12 D.lgs. n. 196 del 2003 (Cass., n. 11864/2004; n. 17408/2012).

Al riguardo, è stato altresì osservato che, in tema di protezione dei dati personali, l'immediata percepibilità da parte di terzi della condizione di disabilità di una persona (e, a maggior ragione, di un minore) non vale ad integrare l'ipotesi prevista dall'art. 137, ultimo comma, del d.lgs. 30 giugno 2006, n. 196, che consente, in via di deroga, il trattamento dei dati personali "relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico", qualora si lamenti la violazione del diritto alla riservatezza per essere stati pubblicati elementi di identificazione e dati sensibili attinenti alla sua salute, senza che, peraltro, essi fossero di interesse pubblico ed essenziali all'informazione (Cass., n. 24986/2014).



In tema di riservatezza, i limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, che circoscrivono la possibilità di diffusione dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, comportano il dovere di evitare riferimenti alla vita privata dei congiunti del soggetto interessato dai detti fatti, se non aventi attinenza con la notizia principale e se del tutto privi di interesse pubblico (Cass., n. 22741/2021).

Ora, nella specie, il motivo è diretto a provocare una diversa interpretazione dei fatti, nel senso di prospettare che il Tribunale non avrebbe contemperato l'interesse pubblico sotteso alla pubblicazione dell'articolo con il limite dell'essenzialità.

Invece, la sentenza impugnata ha espressamente esaminato la questione, affermando che era stato *riportato il contenuto di messaggi che gli indagati quali autori della violenza avevano inviato via ██████████ nonché il contenuto di comunicazioni intercettate dai Carabinieri, forniva dettagli osceni, del tutto inessenziali alla descrizione dell'accaduto, facendo emergere un ritratto della vittima delineato esclusivamente dai racconti autocompiaciuti di coloro che si affermavano protagonisti della violenza, e dai commenti da questi brutalmente espressi; in tal modo l'articolo di cui trattasi aveva certamente travalicato, non di poco, quanto necessario a fini di informazione in ordine al fatto di cronaca; per il suo contenuto oggettivo, esso ha indubitabilmente conseguito il solo risultato (forse - come sostiene la ricorrente - aldilà dell'intenzione della redattrice dell'articolo) di ledere la dignità della persona che aveva patito la violenza (in violazione della regola di cui all'art. 8 sopra citato); quanto il lettore può trarre dal pezzo giornalistico non aggiunge nulla ai termini essenziali della notizia già pubblicata dalla stampa nazionale nei giorni precedenti.*



Il Tribunale ha dunque escluso ogni interesse pubblico sotteso ai dettagli osceni pubblicati, per cui la doglianza sul rilievo che non sarebbe stata attribuita rilevanza alla finalità pubblicistica dell'articolo non coglie la stessa *ratio decidendi*.

Il quarto motivo è del pari inammissibile.

Anzitutto, va rilevato che non è prospettato in maniera plausibile il fatto che le norme richiamate non consentirebbero un libero esercizio del diritto di critica per l'indeterminatezza dei limiti legali. Invero, la critica esprime una valutazione del tutto arbitraria della normativa in esame che, lungi dal porre limiti al libero esercizio del diritto di cronaca, contempla criteri volti a contemperare tale esercizio con i limiti desumibili dalla Carta Costituzionale in ordine ai diritti fondamentali della persona.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 28 maggio 2026.

Il Presidente
Dott.ssa Maria Acierno

